



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N.78/2021

Prt.G.N. 0019127/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta, prot. n. 0019113 del 16.11.2021, con la quale la Ditta Edil Generali s.r.l. con sede a Galatone (LE), appaltatrice dei lavori di " Riqualficazione e reinterpretazione di via Roma", chiede la chiusura al transito veicolare di via Roma, per il passaggio dei mezzi di cantiere necessari per il getto dei pilastri della piazza, mercoledì 17 novembre dalle 08:00 alle ore 16:00;

Considerato che, al fine di consentire la regolare esecuzione dei predetti lavori, e garantire la sicurezza stradale, occorre regolamentare i tratti di strada interessati dai lavori durante il loro svolgimento;

Visto l'art.7 decreto legislativo 285/92 ;

Visti gli artt. 5 comma 3, e 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada) ;

Visto il Decreto Sindacale n. 06 del 18/05/2021 con cui si nominava il Mag.re Graziano Raffaele GIRELLI, Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di Viggiano ;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare l'art.107 comma 3 ;

ORDINA

Per la causale indicata in premessa e comunque fino a conclusione dei lavori:

Mercoledì 17 novembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 16:00

- L'istituzione temporanea divieto di transito su via Roma, per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione di quelli occorrenti per le operazioni di cantiere;

- Sono sospesi gli obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente in contrasto con il presente provvedimento;
- all'impresa esecutrice dei lavori, di farsi carico di tutti gli oneri e i magisteri necessari per la custodia, la vigilanza e la predisposizione d'idonea segnaletica temporanea sul tratto di strada interessato dai lavori e di adottare tutti i necessari accorgimenti, precauzioni e segnalazioni diurne e notturne prescritte ;
- il direttore dei lavori deve posizionare idonea segnaletica nel tratto di strada interessato ai lavori ;
- il personale addetto ai lavori dovrà essere munito di idoneo abbigliamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia di cantieri stradali e nel rispetto della normativa prevista dal T.U. per la sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

AVVERTE

- La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune.
- Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e la farà osservare nei modi in essa previsti.
- A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata, ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza stradale, non esime, il soggetto richiedente, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo/nulla osta di competenza di Organi o Enti cui la Legge riconosce a vari titoli specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti all'attività posta in essere.
- L'Amministrazione Comunale è manlevata da responsabilità di qualunque titoli per danni che dovessero derivare a persone e /o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte e anche qualora il danno non derivi dall'inosservanze delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
- Il richiedente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente di tutti i danni che dovessero derivare a persone e /o cose in dipendenza dell'attività di cui trattasi.

Viggiano, li 16 novembre 2021

D/A



Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Mag.re Graziano R. GIRELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2, D.L.g.s. n. 39/93